

IL TEMPO

IL BRUTTO PASTICCIO DELLA RIFORMA

di Achille Chiappetti

8 ottobre 2004

Occorre che, una volta risistemato l'art. 117 della Costituzione, la Camera faccia il punto sulla situazione. Questa disposizione è il nucleo marcio della pasticciata riforma del Titolo V, perchè distribuisce il più importante dei poteri, quello legislativo, tra Stato e Regioni in contrasto con i principi di federalismo e sussidiarietà. Sarebbe stato logico attendersi una vasta competenza esclusiva regionale. Invece l'art. 117 prevede un lungo elenco di materie di legislazione concorrente nelle quali la legislazione regionale è ingabbiata dai principi dettati dallo Stato. Un'elencazione peraltro folle che include compiti propri dello Stato: istruzione, tutela della salute, grandi reti di trasporto e navigazione, ordinamento della comunicazione, distribuzione nazionale dell'energia! Ciò mentre le competenze esclusive sono quasi inesistenti. Delle poche trovate, alcune, come l'industria, certamente frutto di dimenticanza perchè propriamente statali. Che l'assetto prodotto dall'art. 117 fosse malato e confusionario ormai è chiaro perfino all'opposizione. Ne sanno qualcosa le Regioni che hanno proposto decine di ricorsi alla Consulta ricevendo deludenti verdetti. La commistione dei ruoli, d'altronde, comporta la moltiplicazione degli apparati e costi esorbitanti.

In questi giorni la Camera ha restituito allo Stato la legislazione su materie che solo una mente malata aveva potuto trasferire alle Regioni. Il numero delle materie concorrenti è stato oculatamente ridotto per dare allo Stato ciò che è giusto lasciargli e alle Regioni quello che spetta loro in base al criterio di adeguatezza territoriale. Ciò è evidente per le delicate materie della devolution che corregge gli errori della sinistra che rischiavano (questi sì) di rompere l'unità. L'attuale art. 117 attribuisce alle Regioni nientemeno che la materia «tutela della salute». Con la devolution questa materia torna allo Stato e alle Regioni spetta in via esclusiva la mera «assistenza e organizzazione sanitaria». L'attuale art. 117 assegna alle Regioni la materia «istruzione». La devolution assegna in via esclusiva alle Regioni "l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti" e la "definizione della parte dei programmi di interesse regionale". Per la polizia, la devolution conferma l'esistente: allo Stato l'ordine pubblico e alle Regioni la polizia amministrativa locale.

Il lavoro svolto è dunque buono, anche se si sarebbero potuti eliminare altri errori, limare di più il riparto di materie e perfino eliminare le materie concorrenti come era proposto dall'intelligente emendamento di Graziella Mascia e Franco Giordano. Questo, per garantire i rapporti tra Stato e Regioni, prevede l'introduzione di leggi organiche rendendo inutile il Senato federale. Bastava a questo punto garantire "la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla formazione e creazione delle leggi organiche".

Occorre dunque stabilire se vale la pena mantenere il Senato federale e ciò solo per riservargli solo l'approvazione delle leggi cornice! E certo che il vasto sommovimento istituzionale e l'assurdo nuovo art. 70 della Costituzione che il Senato federale comporta non sono più urgenti. D'altronde, il rifiuto trasversale dell'intera classe politica di una Camera realmente rappresentativa delle autonomie svuota di effetti questa parte della riforma. Non corriamo il rischio di perdere l'ottimo lavoro di correzione del Titolo V e di stabilizzazione del premierato

per inserire una riforma non voluta e ancora immatura.